



**BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 BOX
NEL MERCATO COPERTO DI VIA A. FRANK**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. Puglia n.24 del 16/04/2015 e ss.mm.ii.;
- il R.R. n. 4 del 28/02/2017;
- la Legge del 30/12/2023 n. 214 legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022;
- il Documento strategico del Commercio, approvato con D.C.C. n.76 del 14.12.2021, contenente anche la disciplina per lo svolgimento dell'attività commerciale sulle Aree Pubbliche;
- la Determina Dirigenziale n. 231 del 11/11/2024 di ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 8/09/25 recante "Atto di indirizzo all'assegnazione di n. 4 Box nel Mercato Coperto di Via A. Frank";
- la Determina Dirigenziale n. 207 del 23/09/25 di approvazione del presente bando e dei relativi allegati;

Ritenuto, pertanto di dover assegnare i box risultati liberi presso il mercato coperto sito in Via Anna Frank in Santeramo in Colle di seguito specificati:

Box	Settore	Mq	Canone mensile	Canone annuale
Box n. 1	Alimentare	15,00	€. 90.00	€. 1080.00
Box n. 3	Alimentare	15,00	€. 90.00	€. 1080.00
Box n. 4	Alimentare	15,00	€. 90.00	€. 1080.00
Box n. 5	Alimentare	15,00	€. 90.00	€. 1080.00

RENDE NOTO

Che è indetto il bando pubblico finalizzato all'assegnazione dei predetti n. 4 Box di mq. 15 cadauno presso il mercato coperto di Via Anna Frank con contestuale richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Amministrativa ai sensi della L.R. 24/2015.

Si segnala, al fine di favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie merceologiche ed assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, che i n. 4 box fanno parte di un complesso composto da n. 10 box di cui 5 già in concessione: 3 adibiti a macelleria, 1 a pescheria e 1 a panetteria.



Il costo mensile dell'affitto, da versare con cadenza **trimestrale** anticipata, è stabilito in € 6,00 per mq, importo aggiornabile con delibera della giunta comunale.

A garanzia delle obbligazioni tutte relative alla presente assegnazione e dei danni che dovessero accadere durante la locazione, al momento della sottoscrizione del contratto, il conduttore verserà al locatore che ne rilascia quietanza con la firma del contratto, un deposito cauzionale infruttifero di euro € 270,00 per ciascun box. Tale somma non potrà essere imputata in conto dei canoni di locazione o degli oneri accessori e sarà restituita all'effettivo rilascio, dopo aver verificato il puntuale adempimento di tutti i patti contrattuali e previa verifica dello stato dell'immobile.

Gli interessati sono obbligati, preventivamente a verificare lo stato dei luoghi prima di presentare istanza.

Il candidato con la partecipazione al presente bando accetta espressamente tutte le condizioni e disposizioni del presente bando di assegnazione nessuna esclusa, senza riserve.

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente bando in qualsiasi momento, in tal caso nulla sarà dovuto a quanti hanno presentato domanda.

DURATA DELLA CONCESSIONE

La Legge del 30/12/2023 n. 214 legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 stabilisce che le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy (cfr. art. 11). Le linee guida ad oggi non sono state ancora promulgate.

Nelle more di emanazione delle sopra citate linee guida, allo scopo di consentire l'utilizzo dei box per favorire lo sviluppo delle attività commerciali e per non arrecare danno all'Ente è indetto il presente bando **per la durata di un anno**. L'assegnazione sarà eventualmente rinnovabile a condizione che prima del rinnovo non siano state emanate le linee guida de quo. In caso di emanazione si procederà con nuovo bando decennale.

Il concorrente rinuncia sin d'ora all'indennità di avviamento commerciale, diritti di prelazione e ad ogni pretesa risarcitoria per ogni tipologia di spesa o danno dipendenti / conseguenti alla partecipazione al presente bando o alla successiva eventuale assegnazione.

Le eventuali migliorie apportate dal concessionario, al termine della concessione, rimarranno nella disponibilità dell'Amministrazione comunale e non verrà riconosciuto alcun indennizzo. L'Amministrazione potrà richiedere la rimozione di eventuali opere realizzate. Gli arredi restano di proprietà del concessionario.

La rimozione delle eventuali opere realizzate resta a cura e onere dell'assegnatario e l'Amministrazione non riconoscerà alcun indennizzo per l'eventuale realizzazione e rimozione.

L'assegnatario dovrà lasciare l'immobile nello stesso stato in cui gli è stato consegnato, a meno di opere di manutenzione ordinaria che restano a suo carico esclusivo, e come risultante da verbale in contraddittorio con l'Amministrazione.



REQUISITI DEGLI ASSEGNATARI – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Nella domanda l'interessato dichiara di possedere:

1. I requisiti morali, ai sensi dell'art. 71, commi 1,3,4 e 5 del D. Lgs. 59/2010 ovvero:
 - a) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) il possesso dei requisiti di idoneità morale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m. in caso di società, associazione od organismi collettivi detti requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3, del D.P.R 252/1998.
 - c) di non aver riportato una condanna, sentenza passata in giudicato, per il delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - d) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - e) di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - f) di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - g) di non essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ovvero a misure di sicurezza non detentive. L'istanza può essere presentata da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite e cooperative; solo per l'esercizio del commercio equo e solidale, in considerazione della finalità sociale, umanitaria e mutualistica di tale categoria merceologica, da Associazioni ONLUS, Fondazioni e Enti Benefici;
2. Il requisito professionale necessario per l'esercizio dell'attività di vendita di alimenti e/o bevande **deve essere posseduto, a pena esclusione, già al momento dell'invio della domanda di partecipazione**, inoltre, la stessa attività è subordinata a notifica SCIA sanitaria, ai sensi dell'art. 6 del Reg. C.E. n. 852/2004;
3. Le istanze saranno esaminate, ai fini della formulazione della graduatoria, nel rispetto dei criteri sotto citati che comportano un correlato punteggio:
 - a) **Maggiore professionalità** acquisita nel mercato ove è ubicato il posteggio richiesto,



determinata:

- per gli operatori non titolari di posteggio, in base al numero di volte che l'operatore si è presentato e ha fatto rilevare la presenza agli organi di Polizia Locale, fino alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R Puglia: 0,01 punti per ogni presenza maturata ed attestata dagli organi di Polizia Locale negli ultimi 5 anni;
 - per gli operatori già titolari di posteggio (previa verifica della regolarità contributiva di cui al *“Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58”* approvato con Delibera di C.C. n. 42 del 25.07.2019, determinata in base al numero presenze, attestata dagli organi di Polizia Locale, negli ultimi 5 anni, come da risultanze agli atti d'ufficio, fino alla data di pubblicazione del bando (punti 0,5 per ogni mese di presenza maturata ed attestata dagli Agenti di Polizia Municipale);
- a) **Anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese** di commercio al dettaglio su aree pubbliche riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, nel caso di soggetti già esercenti per subentro, l'anzianità del richiedente si somma solo a quella del proprio dante causa:
- Fino a 5 anni, punti 40;
 - Da 5 anni fino a 10, anni punti 50;
 - Oltre i 10 anni, punti 60;
- b) a parità di punteggio, si terrà conto delle priorità, non cumulabili tra loro, previste dall'art. 4 comma 9 del Regolamento Regione Puglia n. 4 del 28/02/2017;

Per tutte le tipologie di operatori, le domande pervenute da soggetti che risultano inadempienti o morosi nel pagamento di 2 mensilità dei canoni di concessione per l'assegnazione di posteggi presso mercati/fiere cittadine, nonché per il mancato pagamento delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette concessioni per 2 bollette consecutive della stessa utenza, saranno escluse. Parimenti, saranno escluse le domande prodotte da coloro che siano stati dichiarati decaduti o revocati dalla titolarità della concessione di box o posteggio presso un mercato/fiera cittadino per i motivi innanzi indicati nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del bando.

Verranno escluse le domande:

- a) pervenute oltre il termine di scadenza;
- b) prive di:
 - copia della carta di identità e/o permesso di soggiorno;
 - dichiarazioni sostitutive di certificazione (ALLEGATO A);
 - mancata apposizione della firma del richiedente sulla domanda e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione. L'esclusione verrà pubblicata tramite graduatoria provvisoria e senza comunicazione personale;



Il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto all'assegnazione e delle domande inaccoglibili, sul sito ufficiale del Comune di Santeramo in Colle e tramite affissione presso gli uffici siti in piazza Papa Giovanni Paolo II.

Avverso la graduatoria, gli interessati potranno far pervenire a questo Servizio Attività Produttive tramite il seguente indirizzo pec: **protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it**, le proprie osservazioni e/o documentazioni integrative, **entro e non oltre 5 giorni successivi alla pubblicazione**.

Il Comune, previo riscontro delle osservazioni e/o ricorsi pervenuti, provvederà successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione.

La pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito ufficiale del Comune di Santeramo in Colle, nonché l'affissione presso l'ufficio commercio del Comune di Santeramo in Colle sito in piazza Papa Giovanni Paolo II equivale ad ogni effetto a notifica agli operatori e pertanto non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti;

Ai soli fini dello scorrimento, le graduatorie definitive degli aventi diritto all'assegnazione di posteggio saranno valide sino alla data di pubblicazione del Bando successivo;

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Le domande di partecipazione, redatte utilizzando solo il modello allegato al presente bando dovranno essere prodotte **obbligatoriamente a mezzo PEC**, utilizzando il seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it. I richiedenti dovranno **obbligatoriamente indicare un indirizzo PEC ove ricevere eventuali comunicazioni**; in mancanza le stesse saranno trasmesse all'indirizzo PEC utilizzato per l'invio della domanda. Qualora la domanda contenga dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà totalmente respinta.

Le istanze prodotte in bollo da €16,00 dovranno pervenire, ai sensi dell'art.30, comma 3 L.R. Puglia N. 24 del 16/04/2015, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Puglia. Saranno prese in considerazione solo quelle pervenute entro il termine predetto. Farà fede la data di invio. Le domande pervenute fuori il suddetto termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in futuro;

Ai fini della tutela della privacy, i richiedenti saranno individuati nelle graduatorie con il numero di acquisizione dell'istanza al protocollo del Comune di Santeramo in Colle. Tale numero sarà inviato all'indirizzo PEC di spedizione della istanza stessa; pertanto sarà cura dei richiedenti verificare la ricezione del proprio numero di protocollo, presso la predetta PEC, fatta salva la possibilità di contattare l'ufficio competente in caso di mancato invio dello stesso;

La concessione sarà subordinata alle condizioni che seguono:

- a) Il Dirigente avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta;
- b) Il concessionario dovrà attenersi, nell'espletamento dell'attività di vendita e/o



somministrazione all'interno del box, al vigente Documento Strategico del Commercio nonché alla vigente normativa in materia;

- c) I canoni di concessione sono soggetti ad aggiornamenti ISTAT.
- d) **Il mancato pagamento di 2 canoni di concessione (trimestrale anticipata) comporterà la decadenza della stessa** senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti;
- e) Il concessionario resta il solo responsabile anche nei confronti di danni a terzi sia a causa dell'esercizio della propria attività sia dell'uso del box in questione;
- f) Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione comunale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle Persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
- g) Il concessionario non potrà occupare altri spazi oltre il locale concesso; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle esistenti senza il previo nulla-osta del 5° Settore Assetto e Tutela del Territorio OO.PP. e Patrimonio;
- h) Il concessionario non avanzerà alcuna pretesa circa i propri presunti diritti di prelazione, insistenza o traslazione ai quali formalmente fin d'ora rinuncia, così come espressamente rinuncia anche ad ogni pretesa risarcitoria e si impegna a:
- Munirsi di ogni altra autorizzazione, che le norme in vigore richiedono per l'esercizio delle attività connesse con il rilascio della presente concessione, con particolare riferimento a quelle previste dalle disposizioni in materia di sicurezza e sanità;
 - osservare le norme generali e speciali inserite nella presente concessione e tutte le disposizioni del Regolamento Comunale del Commercio su Area Pubblica, nonché le altre norme di legge previste in materia di concessioni e di commercio, anche se non espressamente richiamate;
 - manlevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che dovessero derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione;
 - mantenere pulito e sgombro da rifiuti di ogni genere l'area in concessione e le aree comuni immediatamente adiacenti ad esso.

Si specifica che l'art. 29, comma 5 della L.R. 16 aprile 2015, n. 24 prevede che : *“Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due autorizzazioni nel medesimo settore merceologico. Se il numero delle autorizzazioni del mercato è superiore a cento, il numero di autorizzazioni è elevato a tre. (...)”*